



Ordinanza concernente il funzionamento delle Assemblee di quartiere

Il Municipio di Capriasca,

richiamata la Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (LOC), in particolare gli artt. 4, 107 e 192 e l'art. 40 del Regolamento organico comunale (ROC) del 22 gennaio 2009,

d e c r e t a

Assemblee di quartiere

Art. 1 Base legale

Le Assemblee di Quartiere del Comune di Capriasca, in seguito "Assemblee", sono costituite ai sensi dell'art. 40 del Regolamento comunale.

Art. 2 Scopo

Lo scopo dell'Assemblea è di collaborare con il Municipio nell'individuare problemi del quartiere e dei suoi abitanti e di esprimere il proprio parere su argomenti urbanistici, viari, ambientali, sociali e culturali (art. 40 cpv. 4 ROC).

Art. 3 Diritto di partecipazione

All'Assemblea possono partecipare tutte le persone residenti nel quartiere che hanno compiuto il sedicesimo anno di età (art. 40, cpv. 2 ROC).

Art. 4 Composizione del Comitato

L'Assemblea nomina un Comitato di 3 o più persone e, tra di esse, un Presidente.

Art. 5 Compiti del Comitato

Il Comitato cura lo svolgimento dell'Assemblea, che di regola è diretta dal Presidente, tiene il verbale delle risoluzioni e ne trasmette copia al Municipio.

Art. 6 Diritto di convocazione

L'Assemblea è convocata dal Municipio di sua iniziativa, su richiesta del Comitato o del 10% delle persone che hanno diritto a parteciparvi (art. 40 cpv. 3 ROC).

Art. 7 Ordine del giorno

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea deve indicare i temi sui quali essa dovrà esprimersi.

Art. 8 Modalità di convocazione

La convocazione avviene per affissione all'albo, almeno 10 giorni prima della data prevista, con l'indicazione dell'ordine del giorno; il Municipio può decidere ulteriori forme di convocazione.

Art. 9 Deliberazioni

Ogni Assemblea regolarmente convocata può deliberare validamente; essa può esprimersi solo su argomenti all'ordine del giorno e decide per alzata di mano a maggioranza dei voti espressi.

Art. 10 Rappresentanza del Municipio

Il Municipio, nel limite del possibile, delegherà ad ogni Assemblea almeno un suo rappresentante.



Collegio dei Presidenti dei Quartieri

Art. 11 Composizione

I Presidenti dei quartieri costituiscono il Collegio dei Presidenti dei Quartieri, in seguito detto Collegio.

Art. 12 Scopo ed organizzazione

Il Collegio ha lo scopo di migliorare il lavoro delle singole Assemblee e di coordinare l'esame dei problemi comuni. Esso si organizza liberamente, ritenuto però che per ogni sua riunione sia previsto un ordine del giorno che deve essere trasmesso per conoscenza al Municipio.

Art. 13 Verbale

Il Collegio tiene un verbale delle sue discussioni e ne trasmette copia al Municipio.

Art. 14 Sostituzioni

Un Presidente può farsi sostituire nel Collegio da un altro membro del Comitato.

Art. 15 Rappresentanza del Municipio

Di volta in volta il Municipio, visto l'ordine del giorno, di sua iniziativa o su richiesta del Collegio può designare un suo membro a rappresentarlo in seno al Collegio.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza della pubblicazione ed ha una validità indeterminata.

Art. 17 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 18 Rimedi di diritto

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Tiziano Delorenzi, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 467 del 21 dicembre 2009.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 4 al 18 gennaio 2010.